

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

570° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 18 APRILE 2005

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 110

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 18 APRILE 2005

662^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 14 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 ivi inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al medesimo, restando tuttavia accantonata la proposta 3.94 ed i relativi subemendamenti.

Con riferimento al suddetto emendamento 3.94, a firma del relatore, comunica altresì che gli Uffici del Senato hanno predisposto uno schema di testo a fronte tra esso ed i corrispondenti articoli del disegno di legge n. 3186, recante norme di semplificazione per l'anno 2005, approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato lo scorso 14 aprile, sul quale potrà contare il relatore Izzo onde procedere ad una riformulazione della proposta emendativa in ordine alla quale ricorda, è emersa un'ampia convergenza, nella precedente seduta, nel senso di adottare un testo quanto più aderente a quello licenziato, sulla stessa materia, dalla 1a Commissione.

Avverte, conclusivamente, che si procederà ad illustrare i restanti emendamenti, a partire da quelli presentati all'articolo 4 (allegati al presente resoconto).

Dopo aver espresso un giudizio positivo sul lavoro finora svolto dalla Commissione, che ha condotto all'approvazione di emendamenti senz'altro migliorativi rispetto al testo originario del decreto-legge n. 35, il senatore MORANDO (*DS-U*) sollecita una presa di posizione da parte del sottosegretario Vegas in merito all'orientamento del Governo in ordine al prosieguo dell'esame, soprattutto in considerazione della crisi in atto, ancorché non formalizzata, dell'Esecutivo.

Qualora, peraltro, quest'ultima dovesse essere superata in tempi rapidi, riterrebbe importante che il Governo evitasse di apporre la questione di fiducia, quanto meno sul testo originario, come invece emerso da talune dichiarazioni estemporanee. Nel rilevare che altrimenti si vanificherebbe il lavoro della Commissione, afferma che un'eventuale questione di fiducia dovrebbe semmai essere posta sul testo modificato dalla Commissione.

Il sottosegretario VEGAS, pur premettendo di non poter anticipare con certezza le scelte che il Governo intenderà adottare, in considerazione dell'evolversi della crisi politica in atto, tiene tuttavia a precisare di ritenere opportuno che, qualora si facesse ricorso alla questione di fiducia, essa sia posta nei confronti del testo approvato dalla Commissione, salvo eventuali minori modifiche che non ne alterino l'impianto fondamentale. Non va infatti dimenticato – prosegue – che si sono individuate soluzioni unanimemente condivise su molteplici e delicate questioni.

Relativamente all'emendamento 3.94, precedentemente accantonato, dichiara sin d'ora la propria disponibilità a valutare positivamente una sua eventuale riformulazione che tenga conto dei contenuti recati dal richiamato disegno di legge n. 3186.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) prende atto delle assicurazioni fornite dal sottosegretario in merito all'orientamento generale del Governo sul prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore IZZO (*FI*) dà assicurazioni in merito alla sollecita presentazione di una riformulazione dell'emendamento 3.94, che tenga conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Anche con riferimento ad altri emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1, preannuncia sin d'ora la propria disponibilità a presentare una riformulazione sulla base dei rilievi emersi nel dibattito.

Si passa indi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, nonché degli emendamenti ad esso aggiuntivi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra l'emendamento 4.2, diretto ad evitare la soppressione del comma 82 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ritenendo che sia invece opportuno mantenere norme di contrasto all'utilizzo illecito dei finanziamenti pubblici destinati all'aggiornamento ed alla formazione professionale.

Il relatore IZZO (*FI*), dopo aver illustrato l'emendamento 4.3, di mero *drafting*, dà conto dell'emendamento 4.25, volto a modificare il comma 426 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, recante norme sulle irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione.

Illustra indi l'emendamento 4.31, che interviene sul comma 180 dell'articolo 1 della richiamata legge finanziaria, in materia di attività di ricognizione da parte delle regioni volto ad assicurare il potenziamento del Servizio sanitario regionale.

Fa altresì presente che l'emendamento 4.0.15 rappresenta una fonte di possibile risparmio di spesa per le pubbliche amministrazioni poiché dispone in materia di potenziamento dei servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni mediante la razionalizzazione delle procedure di mobilità del personale. Per quanto riguarda poi l'emendamento 4.0.17, a sua firma, sottolinea che lo stesso mira alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.12, volto ad impedire la modifica sostanziale del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, introdotta dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge. In proposito ricorda che la legge finanziaria, nell'introdurre l'obbligo di effettuare la comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza dell'avvenuta locazione dell'immobile, aveva opportunamente inteso contrastare l'evasione delle imposte relative alle locazioni immobiliari. In proposito, invita il Governo a chiarire le ragioni che lo inducono, a distanza di pochi mesi dall'approvazione della richiamata legge, ad assumere un orientamento così differente in materia.

Il sottosegretario VEGAS interviene per precisare che la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 4 non intende affatto vanificare il contenuto della richiamata disposizione della legge finanziaria, atteso che essa è diretta unicamente ad evitare possibili difficoltà nella compilazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti.

Il senatore NOCCO (*FI*), dopo aver illustrato gli emendamenti 4.16 e 4.17, diretti a migliorare la disciplina in materia di presentazione degli atti di aggiornamento del catasto mediante procedure telematiche, aggiunge la firma all'emendamento 4.44.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) illustra l'emendamento 4.26, che affronta la questione del regime IVA che si applica alle cooperative sociali che svolgono attività di servizio nei confronti dei comuni. In proposito, osserva che la proposta emendativa intende porre fine alle difficoltà interpretative sorte in sede di applicazione del comma 467 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, specificando che l'aliquota applicabile è senz'altro pari al 4 per cento. Invita peraltro il Governo a valutare gli effetti finanziari della disposizione, nonché le modalità di copertura previste.

Con riferimento all'emendamento 4.25, illustrato dal relatore, osserva altresì che sarebbe senz'altro opportuna la redazione di una relazione tecnica onde verificare gli oneri finanziari ad esso connessi.

Aggiunge indi la firma ed illustra l'emendamento 4.30, rilevando che esso è diretto ad evitare l'abrogazione del comma 540 della richiamata legge finanziaria per il 2005, che includeva nella base imponibile ICI anche gli impianti industriali, diversi dagli edifici, che sono comunque connessi al suolo.

Al riguardo, giudica conclusivamente opportuno che si proceda ad una mera modifica della citata disposizione, al fine di un eventuale abbattimento dell'imposta, ma senza invece ricorrere ad una sua soppressione, onde evitare un consistente aggravio finanziario nei confronti degli enti locali.

Il relatore IZZO (*FI*) si dichiara disponibile ad un eventuale accantonamento dell'emendamento 4.25, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.29.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 4.37, diretto a prevedere il coinvolgimento del Ministro per l'innovazione e le tecnologie con riferimento al riutilizzo delle somme della sezione speciale del fondo di garanzia per l'innovazione digitale delle piccole e medie imprese.

Dà indi conto dell'emendamento 4.0.6, in materia di determinazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite agli enti locali dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997.

Preannuncia inoltre sin d'ora la propria disponibilità a sostenere un eventuale subemendamento del relatore diretto a modificare l'articolo 4 del decreto-legge n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005, nel senso di sostituire il riferimento al 30 aprile 2005 con quello al 30 giugno 2005.

Conclusivamente, riformula l'emendamento 4.0.7 in un nuovo testo (4.0.7 testo 2), che dà per illustrato.

In un breve intervento, il senatore MORANDO (*DS-U*) preannuncia sin d'ora il proprio voto contrario nei confronti dell'emendamento 4.0.7 (testo 2), qualora esso non venisse corredato da un'adeguata relazione tecnica che dia conto dei connessi oneri finanziari.

Prendendo atto della disponibilità manifestata dal Sottosegretario, il relatore IZZO (*FI*) presenta indi il subemendamento 4.0.6/100 all'emendamento governativo 4.0.6.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) illustra l'emendamento 4.38 (identico all'emendamento 4.39), rilevando anzitutto che anch'esso affronta la que-

stione delle difficoltà interpretative derivanti dalla disciplina sul regime IVA applicabile alle cooperative sociali.

Nello specifico, la proposta emendativa chiarisce che l'applicazione dell'aliquota retroattiva, pari al 4 per cento, non determina alcun aggravio nei confronti della finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ed i subemendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti 4.3, 4.16, 4.25, 4.31, 4.37, del subemendamento 4.0.6/100 e del relativo emendamento 4.0.6, per i quali formula un parere favorevole. Esprime inoltre parere favorevole anche sugli emendamenti 4.0.7 (testo 2) e 4.0.13 ed invita ad accantonare le proposte 4.26, 4.29, 4.30, 4.39, 4.41 e 4.0.15, mentre si rimette al Governo per quanto concerne le proposte 4.35, 4.36, 4.44 e 4.0.17.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore, precisando tuttavia il proprio avviso contrario sulle proposte 4.35, 4.36, 4.44 e 4.0.17.

Il presidente AZZOLLINI pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 4.1 e 4.2 che risultano respinti.

È successivamente posto ai voti l'emendamento 4.3, che risulta approvato.

In esito a distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, sono respinti anche gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 4.13 e 4.14, di identico contenuto.

Anche l'emendamento 4.15, all'esito del voto, risulta respinto, mentre l'emendamento 4.16 è invece approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 4.17, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti poiché di identico contenuto, inoltre, sono respinti gli emendamenti da 4.18 a 4.24.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di accantonare, per il momento, l'emendamento 4.25 e gli emendamenti 4.26, 4.38 e 4.39 di analogo contenuto.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.27, invitando il Governo a valutare opportunamente i positivi risvolti fiscali connessi ad una maggiore produzione dell'industria dei carburanti cosiddetti «biodiesel».

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 4.27 e 4.28, che risultano respinti.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene quindi sul temporaneo accantonamento degli emendamenti 4.29 e 4.30.

È successivamente posto ai voti l'emendamento 4.31, che risulta approvato.

Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.32, 4.33 e 4.34.

Posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono altresì respinti gli emendamenti 4.35 e 4.36.

È di seguito posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.37 mentre, il PRESIDENTE ricorda che, su proposta del Relatore, sono stati momentaneamente accantonati gli emendamenti 4.38 e 4.39.

L'emendamento 4.40 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 4.41, su proposta del RELATORE, viene accantonato.

Sono poi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.42 e 4.43, di identico contenuto. Convenendo la Commissione sul temporaneo accantonamento dell'emendamento 4.44, sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.45 e 4.46.

Sono poi posti ai voti e respinti anche gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente, incidentalmente, la necessità di prorogare il termine previsto dal subemendamento 4.0.6/100 di un periodo congruo al fine di consentire alle amministrazioni regionali appena insediate di rispettare i termini previsti dalla normativa recata dal decreto legislativo n. 56 del 2000. Propone, pertanto, di riformulare il testo del subemendamento, prevedendo che il termine in esso previsto sia posticipato al 30 settembre 2005.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) esprime perplessità in merito alla proposta del senatore Caddeo e dichiara il proprio apprezzamento per le finalità della disciplina in materia di federalismo fiscale recato dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il relatore IZZO (*FI*) dichiara di non condividere la posizione del senatore Paolo FRANCO e manifesta apprezzamento per la proposta del senatore Caddeo.

Convenendo la Commissione sulla riformulazione del subemendamento 4.0.6/100 nel nuovo testo 4.0.6/100 (testo 2), quest'ultimo è posto ai voti ed approvato, così come il relativo emendamento 4.0.6.

La Commissione conviene quindi, su proposta del RELATORE, di accantonare, per il momento, l'emendamento 4.0.7 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 4.0.8 a 4.0.12, mentre l'emendamento 4.0.13 risulta approvato.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.0.14.

Previo l'accantonamento, su proposta del RELATORE, dell'emendamento 4.0.15, sono infine posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 4.0.16 e 4.0.17.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 17,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

al testo del decreto-legge

Art. 4.

4.1

BOLDI, BRIGNONE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0.a) al comma 24 è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis). spese per la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, di cui all'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

4.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3

IL RELATORE

*Al comma 1, nelle lettere a) e d), sostituire la parola: «soppresso»
con la seguente: «abrogato».*

4.4

VERALDI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 148, sopprimere il secondo periodo».

4.5

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 275, dopo le parole: "dei comuni" inserire le seguenti: ", delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

4.6

SALERNO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del medesimo decreto".».

4.7

FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell'articolo 6 del medesimo decreto".».

4.8

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del medesimo decreto"».

4.9

EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) nel comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del medesimo decreto"».

4.10

BASTIANONI, GIARETTA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 340, dopo le parole: "non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138" sono inserite le seguenti: "fatte salve le esclusioni ed agevolazioni previste dagli articoli 62 e 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto del disposto dell'articolo 65 del medesimo decreto"».

4.11

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: "il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", aggiungere le seguenti parole: "fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127"».

4.12

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.13

BERGAMO, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 345, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" sono abrogate le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».

4.14

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 345, al primo periodo, dopo le parole: "in ragione della loro attività, e" sono abrogate le seguenti parole: "relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese"».

4.15

BERGAMO, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 344, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le cessioni di durata inferiore ai 30 giorni, l'obbligo della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, resta in capo solo alla proprietà, ovvero al detentore del possesso"».

4.16

FASOLINO, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione"».

4.17

FASOLINO, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 374, lettera d), dopo la parola: "dovuti", sono aggiunte le seguenti: attraverso l'uso di sistemi informatici di pagamento nonché quelle relative al successivo versamento presso la competente Tesoreria dello Stato"».

4.18

SALERNO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.19

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.20

D'IPPOLITO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.21

FRANCO Paolo

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.22

EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.23

GIARETTA, BASTIANONI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.24

CHIUSOLI, MACONI, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 381, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento"».

4.25

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) nel comma 426, secondo periodo, le parole da "irregolarità" a "2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";

c-ter) dopo il comma 426 è inserito il seguente:

"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione ancorché consistenti in falsità di atti definitivamente accertata in sede penale, non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006."».

4.26

MORANDO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) il comma 467 è sostituito dal seguente:

"467. Nel numero 41-*bis* della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/1972 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere"».

Conseguentemente,

a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, n. 41-*bis*, penultima riga, dopo le parole: «rese da cooperative e loro consorzi» aggiungere: «ivi comprese le cooperative sociali»;

b) ai maggiori oneri di cui alla lettera c-bis), determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 13 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

4.27

PICCIONI, NOCCO

Dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 521 le parole: "nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate per l'anno 2005 e di 400.000 tonnellate a decorrere dal 2006"».

4.28

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.29

PROVERA, PERUZZOTTI, FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento».

4.30

BARATELLA, MORANDO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 540 è sostituito dal seguente:

"540. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, si interpretano, limitatamente al caso delle centrali elettriche e termoelettriche, nel senso che gli elementi costitutivi degli immobili costruiti per le speciali esigenze di tale attività industriale concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo"».

4.31

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 1, comma 180 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "commi 174 e 176", inserire le seguenti: "nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti"».

4.32

PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 275, dopo le parole: "immobili di proprietà" e prima di: "dei comuni", sono aggiunte le seguenti: "delle province e"».

4.33

Nocco

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) i commi 332, lettera a), punto 2, 333 e 334 sono soppressi».

4.34

Nocco

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il comma 471 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La misura è ulteriormente elevata al 96 per cento per i contribuenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, ed al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, per i quali l'imposta dovuta con riferimento all'anno solare precedente è stata superiore a 2 milioni di euro».

4.35

Nocco

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 94, dopo le parole: "alle università," sono aggiunte le seguenti: ", all'ENEA,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'esecuzione dei progetti tecnico-scientifici già sottoposti dall'Ente ai

vari committenti esterni a fronte di bandi formalmente emessi (UE, Programmi nazionali, Amministrazioni pubbliche, privati ed altri). Ciò consentirà all'ENEA stesso di acquisire sul mercato nazionale ed internazionale della ricerca finanziamenti netti per oltre 6 milioni di euro l'anno per tre anni, di cui oltre 2 dalla UE, da destinare a nuovo personale da assumere. Tale importo potrà più che triplicarsi se tutti i progetti già presentati dall'ENEA ai vari committenti esterni saranno da loro approvati.

4.36

EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 94, dopo le parole: "alle università" aggiungere le seguenti: ", all'ENEA,"».

4.37

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie"».

4.38

TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:

"467. Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai

sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

4.39

EUFEMI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) il comma 467 è sostituito con il seguente:

"467. Nel numero 41-*bis* della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere.

Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"».

4.40

SALERNO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) al comma 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette disposizioni si applicano anche alla percentuale di gasolio contenuta nelle emulsioni stabilizzate di gasolio contenenti acqua dal 12 al 15 per cento in peso, impiegate per autotrazione, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

4.41

GRILLOTTI, FASOLINO, NOCCO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) il comma 551 è soppresso».

4.42

MAGNALBÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 21, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».

4.43

CAVALLARO, CAMBURSANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al rispetto del Patto di stabilità interno, non si applica per le Comunità montane che partecipano alla realizzazione degli interventi di investimento connessi alle opere per lo svolgimento dei "Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", da concludersi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2003 entro dicembre 2005».

Conseguentemente, è abrogato l'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4.44

EUFEMI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 26, comma 5, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, numero 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25"».

4.45

SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, lettere c) ed f) della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL, si applicano anche alle emulsioni stabilizzate di gasolio contenenti acqua dal 12 al 15 per cento in peso, impiegate per riscaldamento, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

4.46

SALERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 1, comma 511, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate fino al 31 dicembre 2010».

4.0.1

Nocco

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il quarto periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione alla integrazione di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori proroghe previste dalle lettere a), b), c) del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

4.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)

1. All'articolo 1, comma 69 al quarto periodo dopo le parole: «motivazioni di pubblico interesse.» sono aggiunti i seguenti periodi: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione alla integrazione di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori proroghe previste dalle lettere *a*), *b*), *c*) del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge".».

4.0.3

CICCANTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239)

1. All'articolo 1, comma 69, quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata».

4.0.4

CURTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità, mentale o strategica ed il costo della partita non supera il valore della massima moneta metallica corrente.

I premi vinti tramite tali apparecchi consistono in gadget, peluche, prodotti di piccola oggettistica e comunque non convertibili in denaro.

Il valore di tali premi non può essere superiore a quaranta volte il costo della singola partita».

4.0.5

CURTO

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento)

1. Per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, in attesa del collegamento obbligatorio alla rete telematica di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il calcolo del prelievo erariale unico si determina sul valore forfettario stabilito nella misura di 100 euro al giorno fino alla completa attivazione della rete stessa».

«Art. 4-ter.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Il comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integra-

zioni si interpreta nel senso che al concessionario della rete telematica è riservata la sola gestione della rete, mentre il gioco lecito può essere esercitato anche da soggetti diversi dai predetti concessionari, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

4.0.6/100 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.6, aggiungere il seguente comma:

«3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2005».

4.0.6/100

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.6, aggiungere il seguente comma:

«3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole: «entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

4.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è sostituito dal seguente:

"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1"».

4.0.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere Speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari e gli avvocati di Stato. Alla retribuzione del Consigliere provvede il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».

4.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Coordinatore per il federalismo amministrativo)

1. Per la completa attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, è istituito il coordinatore per il federalismo amministrativo, che opera, in posizione di imparzialità e di indipendenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il coordinatore è nominato, su proposta del Ministro per gli Affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne determina il compenso, fra le persone aventi i requisiti per la elezione o la nomina a giudice costituzionale e fra gli avvocati dello Stato, e si avvale delle strutture e delle disponibilità di bilancio già assegnate al commissario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i pubblici dipendenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la nomina non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo».

4.0.8

Nocco

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Disposizioni in tema di poteri degli uffici
ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, nel primo comma, al numero 2), nel secondo periodo, le parole: "o compensi" sono soppresse».

4.0.9

Nocco

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in tema di assistenza fiscale ai contribuenti)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso di cui al comma 1 dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente articolo».

4.0.10

FASOLINO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Al fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, ai componenti della Commissione consultiva per la riscossione nella nuova composizione prevista dal decreto ministeriale 13 marzo 2003 e successivamente integrata con decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è autorizzata la spesa di 1.155.050 euro per l'anno 2005 e 345.050 a decorrere dall'anno 2006.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 Agenzia entrate – come determinata dalla tabella C, della legge 30 dicembre 2004 n. 311».

4.0.11

FASOLINO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Tale regione può, comunque:

a) escludere dagli elementi da valutare necessariamente ai fini dell'affidamento della concessione le percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1;

b) affidare direttamente la concessione del citato servizio ad una società per azioni a partecipazione pubblica, anziché scegliere il concessionario con la procedura di cui all'articolo 3; in tal caso, non si applicano, limitatamente ai dipendenti della regione siciliana, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 5, lettera *c)*."».

4.0.12

NOCCO, FASOLINO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 9 comma 11-*bis*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola "ordinarie" è sostituita dalle seguenti: "denominate diritti di segreteria"».

4.0.13

FASOLINO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria)

1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano

il versamento diretto dei tributi in Tesoreria sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie».

4.0.14

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO, GENTILE, MORRA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro interessato, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti non indispensabili in quanto le rispettive funzioni possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati. Con i medesimi regolamenti è disposta la loro soppressione e messa in liquidazione o la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari.";

b) il comma 5 è abrogato».

4.0.15

FASOLINO, NOCCO, GIULIANO, MORRA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità e norma di interpretazione autentica)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine, e aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale";

c) dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente comma: "2-*quinq*ues. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.";

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Confederazioni rappresentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le Agenzie, e dalle Università.

3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla *ex IX* qualifica funzionale del comparto ministeri previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.

5. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite con le seguenti: «l'ispettorato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L'ispettorato può altresì avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l'articolo 56, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni"».

4.0.16

FASOLINO, MORRA, GIULIANO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Reclutamento temporaneo di elevate professionalità)

1. Per l'assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con particolare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui costi e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggiabili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente agli anni 2005 e 2006, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti finanziari di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

4.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 118:

1) le parole: "Nell'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2004, 2005 e 2006";

2) dopo le parole: "un importo" è inserita la seguente: "annuo";

b) al comma 119, la parola: "2004" è sostituita dalle seguenti: "degli anni 2004, 2005 e 2006";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 per gli anni interessati».

663^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che il Relatore ha presentato una nuova formulazione della proposta 3.94 già accantonata nella seduta notturna del 14 aprile scorso. Prima di trattare gli emendamenti all'articolo 5, propone di passare all'esame della proposta 3.94 (testo 2) e dei relativi subemendamenti.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.94 (testo2) e dei relativi subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto).

Il PRESIDENTE avverte che tutti i subemendamenti alla proposta 3.94 si intendono riferiti al nuovo testo presentato dal Relatore. Con il consenso dei rispettivi proponenti i suddetti subemendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il relatore IZZO (FI), illustrando l'emendamento 3.94 (testo 2), dichiara che esso rappresenta la sintesi del dibattito svolto nella Commissione affari costituzionali e che con la nuova riformulazione sono state individuate soluzioni idonee a superare le preoccupazioni sollevate dall'opposizione. Ritiene, quindi, che il testo in esame sia equilibrato ed auspica che su di esso converga il più ampio consenso.

Si passa all'espressione dei pareri del Relatore e del Governo.

Il RELATORE invita ad accogliere la proposta 3.94 (testo 2) ed esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, esprimendo parere favorevole sulla nuova proposta del Relatore, rileva che le norme ivi indicate sono suscettibili di ridurre sensibilmente i costi burocratici e trovano peraltro una corretta collocazione all'interno di un provvedimento volto a favorire la competitività delle imprese italiane. Ritiene altresì che la nuova formulazione possa dare un impulso alla pubblica amministrazione verso una maggiore efficienza rispettando l'orientamento espresso dal Parlamento. La nuova formulazione del comma 4 del capoverso 6-ter risolve, inoltre, alcune preoccupazioni sollevate dalla formulazione originaria della proposta, mentre l'istituzione di una nuova Commissione, la cui durata peraltro è limitata nel tempo, appare funzionale per la realizzazione di un obiettivo che richiede risorse aggiuntive per un tempo predefinito. Per quanto attiene ai profili finanziari dell'emendamento rassicura la Commissione bilancio che l'attuale formulazione non determina effetti negativi per il bilancio dello Stato, posta la durata triennale della Commissione di cui al comma 6-duodecies e la configurazione come limite massimo di spesa della clausola finanziaria dell'ultimo comma. Esprime infine parere contrario su tutti i subemendamenti.

Prende la parola in dichiarazione di voto contrario sulla proposta 3.94 (testo 2), il senatore BASSANINI (DS-U) per rilevare che, sebbene la nuova formulazione recepisca in qualche modo un ampio dibattito svolto in Commissione affari costituzionali, tuttavia la generale applicazione del silenzio-assenso può determinare pericolosi effetti non voluti. Peraltro, fa presente che esso non è la panacea per i rapporti tra imprese e Pubbliche amministrazioni in quanto, permanendo il diritto di autotutela, è evidente che l'ottenimento di un'autorizzazione mediante silenzio-assenso non sarà sufficiente a garantire ad esempio da una banca l'erogazione di un mutuo ad un'impresa edile. Infine, l'oratore non condivide l'opportunità di istituire la Commissione prevista dal capoverso 6-duodecies quale supporto all'attività del Ministro della funzione pubblica, in quanto ciò rischia di essere soltanto uno strumento di attribuzione di nuove consulenze a vantaggio del Ministro stesso per lo svolgimento delle attività alle quali esso stesso è preposto.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) preannunciando un voto contrario rileva che il silenzio-assenso non rappresenta lo strumento richiesto dai privati e dalle pubbliche amministrazioni per rispondere in modo efficace a tutti i problemi esistenti nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni pubbliche. Peraltro sottolinea che possono sorgere notevoli difficoltà dall'introduzione di tale previsione sia per i piccoli comuni, in quanto sprovvisti delle strutture idonee ad una gestione tempestiva dei rapporti con i

cittadini, sia per le grandi realtà urbane dove la mole di attività è tale che ancora restano aperte alcune pratiche relative al condono edilizio del 1994. Le imprese, peraltro, non richiedono misure di tale portata posto che, comunque, nel 2004 sono state 25.000 le imprese che hanno iniziato una nuova attività anche in assenza di un silenzio-assenso così generalizzato. Prendendo atto che la nuova formulazione del comma 4 del capoverso 6-ter garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia di salvaguardia del patrimonio paesaggistico e dell'ambiente, dichiara, tuttavia, di ritirare i subemendamenti a sua firma pur ribadendo il proprio voto contrario sulla proposta 3.94 (testo2) per le ragioni suddette.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), dopo aver richiesto di aggiungere la propria firma, ritira le proposte 3.94 (testo 2)/34 e 3.94 (testo 2)/20.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) solleva alcune perplessità sull'opportunità di intervenire in materia di silenzio-assenso all'interno del *corpus* di norme contenuto nella legge n. 241 del 1990 concernente, principalmente, la trasparenza per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il PRESIDENTE, essendo stati ritirati tutti i subemendamenti dai rispettivi proponenti, avverte che si passa alla votazione della proposta 3.94 (testo 2).

Posto ai voti l'emendamento 3.94 (testo 2) risulta approvato.

La Commissione conviene, quindi, di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di quelli recanti articoli aggiuntivi.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) illustra tutti gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 5 rilevando che con esso si riducono gli incentivi alle imprese, soprattutto a quelle operanti nel Mezzogiorno, per destinarli alle infrastrutture con effetti incerti sul risultato finale. Pur rilevando in senso favorevole che alcune risorse sono destinate alle aree metropolitane, tuttavia ricorda che il CIPE ha destinato sempre un ammontare di risorse estremamente limitato per tale finalità. Le altre disposizioni concernenti i commissari straordinari *ad acta* e quelle relative alle concessioni autostradali, sebbene volte a risolvere alcuni problemi reali, tuttavia sono state impostate su una logica emergenziale e centralistica che non è in grado di garantire la formazione di un consenso con tutti gli attori istituzionali che in tale contesto risulta indispensabile. Pur condividendo, quindi le finalità che si intendono perseguire con l'articolo in esame, ritiene che sia gli stanziamenti sia le procedure debbano essere profondamente modificate. In particolare si sofferma sulla proposta 5.49 volta a stanziare nuove risorse per il risanamento ambientale dell'area del polo chimico di Pioltello - Rodano in quanto trattasi di una questione alla quale occorre trovare una tempestiva soluzione.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra la proposta 5.3 rilevando che con i commi da 1 a 3 vengono sottratte risorse al Mezzogiorno da destinare alle infrastrutture strategiche. Anche altre disposizioni del decreto-legge in esame, quali quelle relative all'articolo 8, sono finalizzate a sottrarre le risorse destinate alle aree sotto utilizzate, prevalentemente del Mezzogiorno, per ridistribuirle in altre aree del Paese senza che nessun criterio metodologico giustifichi una tale operazione. Non è stata svolta nessuna analisi costi-benefici, nessuna ricerca dei settori e delle aree territoriali nei quali gli impieghi di risorse risultano più produttivi, ma soltanto una scelta ideologica di abbandonare il sud del Paese.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), illustrando le proposte avanzate dai rappresentanti del proprio Gruppo parlamentare, denuncia il fallimento della legge-obiettivo, da un lato, ed il rischio, dall'altro, che le soluzioni individuate, volte a sottrarre risorse al Mezzogiorno, siano peggiori delle problematiche riscontrate. Si perde peraltro l'occasione di colmare il *gap* infrastrutturale tra le diverse aree del Paese. Per quanto concerne in particolare le questioni relative al risanamento ambientale menzionate dal senatore Ripamonti rileva che sono state disattese le aspettative di una politica di risanamento ambientale iniziata nel 2003 con un'iniziativa governativa volta a realizzare un monitoraggio dei siti da bonificare e poi lasciata successivamente cadere.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) illustra la proposta 5.30, volta ad abolire alcuni commi dell'articolo 5, chiedendo al Governo il numero dei commissari *ad acta* attualmente in carica al fine di valutare una possibile revisione della normativa finalizzata a destinare una maggiore quota di risorse ai progetti.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra la proposta 5.37/a volta a sopprimere il comma 10 dell'articolo in questione. Ritiene infatti preferibile sottrarre alla competenza degli enti pubblici le decisioni relative all'individuazione dei terminali di gassificazione. Dichiara altresì di apporre la propria firma sull'emendamento 5.63, che invita a valutare con attenzione, in quanto ne condivide le finalità e richiama l'attenzione della Commissione sulla proposta 5.40 per la quale auspica un accantonamento al fine di svolgere una più attenta valutazione politica della proposta stessa.

Il relatore IZZO illustra la proposta 5.40 volta a permettere un'accelerazione nelle procedure ed una semplificazione in materia di progetti di terminali di rigassificazione. Illustra poi la proposta 5.53 volta ad estendere l'applicazione dell'articolo 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, concernente l'attualizzazione di interventi finanziari, anche ai limiti di impegno correlati a finanziamenti destinati alla ricerca ed allo sviluppo. Illustrando l'emendamento 5.54, rileva che esso permette uno smobilizzo più redditizio delle attività da destinare, da parte della SACE S.p.A., al soddisfacimento dei portatori di titolo di debito emesso dalla società anche

al fine di ottenere un miglior *rating*. L'ultimo periodo della proposta in esame, già previsto nell'atto Camera n. 5736 sopprime l'eliminazione del limite attualmente previsto per il *plafond* assicurativo della società su indicata.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra la proposta 5.52, già contenuta nell'atto Camera n. 5736 e volta ad accelerare nel Mezzogiorno l'attuazione delle disposizioni in materia di affidamento del servizio idrico integrato, individuando, altresì, un meccanismo premiale nella ripartizione delle risorse del fondo per le aree sotto utilizzate disponibili per investimenti pubblici. Illustra, quindi, la proposta 5.57 volta ad incrementare il periodo transitorio delle concessioni del gas a determinate condizioni. Illustrando la proposta 5.61, già contenuta nell'atto Camera n. 5736, rileva che si tratta di norme volte all'incentivazione della promozione dello sviluppo economico in ambiti urbani e territoriali di vasta area al fine di accrescere le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale.

Il senatore FASOLINO (*FI*) illustra la proposta 5.55 volta a semplificare e rendere coerenti le disposizioni sulle carte valori contenute nel decreto-legge n. 7 del 2005 con la normativa relativa all'IPZS-S.p.A., società per azioni a capitale pubblico.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) illustra la proposta 5.0.2 volta a favorire il completamento della rete infrastrutturale di alcuni porti italiani al fine di aumentare la competitività del Paese.

Il sottosegretario VEGAS, dando per illustrata la proposta 5.51, propone alla Commissione di accantonarne l'esame per svolgere un approfondimento della portata dello stesso.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo si danno per illustrati.

Si passa ai pareri del Relatore e del Governo.

Il relatore IZZO (*FI*) esprime parere favorevole sulle proposte 5.4, 5.5 (identica alla proposta 5.6), 5.12, 5.40, 5.44, 5.45, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.0.8 e 5.0.9, nonché propone l'accantonamento degli emendamenti 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.35, 5.36 (identica alle proposte 5.37, 5.37/a e 5.38), 5.39, 5.51 (anche in considerazione della richiesta avanzata dal Governo), 5.61, 5.63, 5.0.4 e 5.0.20.

Si rimette al Governo sulle proposte 5.7 (analoga alla proposta 5.8 e 5.9), 5.0.10 e 5.0.12, mentre invita a ritirare l'emendamento 5.56. Esprime infine parere contrario su tutte le restanti proposte.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme al Relatore. In difformità rispetto al parere reso dal Relatore, esprime parere contrario

sulla proposta 5.5 (identica alla proposta 5.6), che propone di accantonare per un'ulteriore riflessione sulle stesse. Propone poi di accantonare gli emendamenti 5.26, 5.27, 5.29, 5.31, 5.35, 5.39, 5.40, 5.44, 5.45, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.61, 5.0.4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.12 e 5.0.20. Sugli emendamenti in merito ai quali il Relatore si è rimesso al parere del Governo, formula parere contrario sulle proposte 5.7, 5.8, 5.9 e 5.0.10, ed invita al ritiro delle proposte 5.56 e 5.63.

Esprime, poi, parere contrario sulla proposta 5.30, fermo restando l'impegno di fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Pedrazzini, nonché sulle proposte 5.36, 5.37 e 5.37/a in quanto ritiene preferibile concentrare l'esame sulla proposta 5.40.

Il senatore NOCCO (*FI*), stante l'invito del Relatore e del Governo, ritira l'emendamento 5.56.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché di quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 5.

Con separate votazioni la Commissione respinge le proposte da 5.1 a 5.3. Posta ai voti viene invece approvata la proposta 5.4.

La Commissione delibera poi di accantonare la proposta 5.5 (identica alla proposta 5.6), nonché le proposte 5.26, 5.27, 5.28, 5.31, 5.35, 5.39, 5.44, 5.45, 5.53, 5.54, 5.55 e 5.0.9.

Con separate votazioni sono poi respinte le proposte da 5.7 a 5.9 previa dichiarazione di voto contrario del senatore CADDEO (*DS-U*). Vengono altresì respinte le proposte 5.10 e 5.11.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.12 interviene il senatore CADDEO (*DS-U*) per rilevare che non appare condivisibile l'esclusione delle Regioni nella materia sottesa all'emendamento.

Il relatore IZZO (*FI*) ribadisce il proprio parere favorevole sulla proposta 5.12 in quanto con essa si intende riproporre l'esperienza della riserva per le aree urbane attuata mediante la stipula di accordi di programma quadri ed il cui riferimento programmatico, ai sensi della legge n. 662 del 1996, viene ricondotto alle intese istituzionali di programma tra Governo e Regioni già, per altro, sottoscritte.

Stante l'avviso favorevole del Relatore e del Governo, la Commissione approva la proposta 5.12.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 5.14 a 5.38.

Dopo l'intervento del senatore CURTO (AN) volto a chiedere alcuni chiarimenti sulla proposta 5.40, prende la parola il senatore Paolo FRANCO (LP) per auspicare l'accantonamento della proposta per una più attenta valutazione politica.

La Commissione delibera quindi di accantonare la proposta 5.40.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 5.41 a 5.50.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto della richiesta avanzata dal Governo di accantonare l'emendamento 5.51, fa presente che esso può comportare il rischio di traslazione sulle tariffe del maggior canone imposto dall'ANAS agli enti concessionari.

La Commissione delibera quindi di accantonare la proposta 5.51.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.52 interviene il senatore CADDEO (DS-U) per rilevare la palese contraddizione tra le più recenti iniziative relative al fondo per le aree sottoutilizzate volte a semplificarne il meccanismo di funzionamento e la proposta in esame. Ritiene infatti che per raggiungere lo stesso obiettivo sia sufficiente operare attraverso la delibera del CIPE anziché una modifica normativa.

Il senatore GRILLOTTI (AN) interviene per manifestare il proprio dissenso rispetto alle argomentazioni addotte dal senatore Caddeo.

La Commissione accantona poi l'esame della proposta 5.52.

Con separate votazioni vengono respinte le proposte da 5.57 a 5.60.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto della proposta del Relatore e del Governo di accantonare l'emendamento 5.61, solleva alcune perplessità in merito al coordinamento dell'emendamento stesso con il testo del decreto in esame.

La Commissione delibera, poi, di accantonare l'esame della proposta 5.61.

Posto ai voti l'emendamento 5.62 viene respinto.

In dichiarazione di voto contrario sulla proposta 5.63 interviene il senatore MORANDO (DS-U) manifestando il proprio disappunto per la proposta del Relatore e del Governo di accantonarne l'esame. Si tratta infatti di una proposta che interviene su una materia per la quale risulta impensabile un intervento così statalista e centralista quale quello proposto.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), concordando con le osservazioni testè svolte, segnala che si tratta di una materia nella quale sussiste la competenza legislativa esclusiva delle Regioni.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) dichiara di ritirare l'emendamento 5.63.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.1 viene poi respinto.

Dopo che il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) ha dichiarato di aggiungere la propria firma alla proposta 5.0.2, prende la parola il senatore CADDEO (*DS-U*) in dichiarazione di voto favorevole sulla medesima proposta in quanto volta a rilanciare il ruolo svolto dalle infrastrutture portuali italiane in un periodo congiunturale nel quale si riscontra un notevole sviluppo dei traffici commerciali provenienti dall'Oriente nel Mediterraneo. La filosofia dell'emendamento è, peraltro, volta a rilanciare l'economia del Mezzogiorno attraverso interventi strutturali ed una più equilibrata ripartizione delle risorse nel Paese.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che gli obiettivi perseguiti dall'emendamento 5.0.2 sono assolutamente condivisibili e richiama l'attenzione di tutta la Commissione sull'opportunità di favorire e sviluppare le potenzialità delle infrastrutture portuali italiane stante, da un lato, il grado di elevata competitività del Paese nel settore della logistica e, dall'altro, gli investimenti già avviati nel decennio scorso al fine di rafforzare la capacità di alcuni porti italiani fra i quali si distingue quello di Gioia Tauro.

Il relatore IZZO (*FI*) fa presente che le argomentazioni svolte in merito all'opportunità di potenziare le infrastrutture portuali al fine di consentire al Paese di conquistare quote significative del mercato dei servizi logistici rappresenta un obiettivo condiviso anche dalla maggioranza. Ribadisce tuttavia il parere contrario sulla proposta in questione per ragioni connesse alla sua copertura finanziaria. Tuttavia dichiara che, ove l'opposizione presentasse un ordine del giorno volto a impegnare il Governo verso la direzione proposta dall'emendamento stesso, il proprio avviso sarebbe favorevole.

Il senatore CURTO (*AN*) preannuncia il proprio voto favorevole ad un ordine del giorno predisposto nel senso indicato dal Relatore che, tuttavia, ampliasse il novero dei porti da potenziare prevedendo, semmai, una copertura mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina.

Il senatore FASOLINO (*FI*) dichiara del tutto condivisibile la proposta suggerita dal Relatore, concordando con qualsiasi iniziativa volta a so-

stenero la portualità nel Mezzogiorno anche al fine di colmare il notevole ritardo rispetto alle altre aree del Paese.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), pur rilevando inidonea la copertura proposta, ritiene tuttavia fondato sul piano politico l'obiettivo perseguito dall'emendamento in esame.

Posto ai voti l'emendamento 5.0.2 viene poi respinto. Con distinta votazione viene poi respinta la proposta 5.0.3.

In dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 5.0.4 interviene il senatore GRILLOTTI (*AN*) per segnalare che essa appare suscettibile di risolvere un rilevante contenzioso.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) condivide la proposta del Relatore e del Governo di accantonare la proposta 5.0.4 per svolgere un ulteriore approfondimento delle soluzioni più opportune rispetto ad una problematica che ritiene tuttavia fondata.

La Commissione delibera, quindi, di accantonare l'esame della proposta 5.0.4.

Con separate votazioni sono poi respinte le proposte da 5.0.5 a 5.0.7.

Sulla proposta 5.0.8 interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per rilevare che ancorché sia stata avanzata la richiesta di un accantonamento dell'esame della stessa, tuttavia in occasione della ripresa dell'esame stesso sarà necessario disporre di una relazione tecnica debitamente verificata.

L'esame dell'emendamento 5.0.8 viene poi accantonato.

Con separate votazioni vengono poi respinte le proposte 5.0.10 e 5.0.11.

La Commissione conviene poi di accantonare l'esame della proposta 5.0.12 per svolgere ulteriori approfondimenti degli obiettivi sottesi alla stessa.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti da 5.0.13 a 5.0.15. Con un'unica votazione la Commissione respinge poi le proposte identiche 5.0.16 e 5.0.17. Con separate votazioni vengono altresì respinte le proposte 5.0.18 e 5.0.19.

Il senatore NOCCO (*FI*) chiede di aggiungere la sua firma alla proposta 5.0.20.

Dopo alcune richieste di chiarimenti avanzate dai senatori MORANDO (*DS-U*), CICCANTI (*UDC*) e BATTAFARANO (*DS-U*), la Commissione conferma la decisione di accantonare l'esame della proposta 5.0.20.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 5.0.21 a 5.0.24.

Sulla proposta 5.0.25, il senatore FERRARA (*FI*) manifesta alcune perplessità in merito al parere contrario del Relatore anche tenendo conto del fatto che la copertura finanziaria dell'emendamento stesso è garantita dalle risorse destinate alla continuità territoriale.

Con separate votazioni vengono respinte le proposte da 5.0.25 a 5.0.30.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 20,45, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,55.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344**

al testo di conversione del decreto-legge

Art. 3.

3.94 (testo 2)/1

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-bis.

3.94 (testo 2)/2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, sopprimere il comma 2.

3.94 (testo 2)/3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine, comunque non inferiore a sessanta giorni e modulato tenendo conto della sua sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati, decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

3.94 (testo 2)/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, comma 3, sostituire la parola. «novanta» con la seguente: «sessanta».

3.94 (testo 2)/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), al comma 6-bis, capoverso, comma 5, sostituire le parole: «anche senza necessità di» con la seguente: «previa».

3.94 (testo 2)/6

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma comma 6-ter.

3.94 (testo 2)/7

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Silenzio assenso*). - 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento e comunque non inferiore a novanta giorni, dal medesimo predetto regolamento. In tali

casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

3. In materia di ambiente, paesaggio e beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il silenzio dell'amministrazione competente nel termine di cui al comma 1 comporta il mancato accoglimento dell'istanza"».

3.94 (testo 2)/8

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi del capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, ovvero agli atti e procedimenti relativi alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti"».

3.94 (testo 2)/9

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 1, dopo le parole: «provvedimenti amministrativa» aggiungere le seguenti: «di competenza statale».

3.94 (testo 2)/10

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di istanze riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente o (testo 2)/e immobili sottoposti a vincolo o tutela in virtù di leggi nazionali o regionali, il silenzio dell'amministrazione competente, decorso il termine di cui al comma 1, equivale al rigetto della domanda».

3.94 (testo 2)/11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso, sopprimere il comma 2.

3.94 (testo 2)/12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso, nel comma 3 sostituire le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» con le seguenti: «del Capo IV-bis, ad esclusione dell'articolo 21-septies, comma 2».

3.94 (testo 2)/13

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2) comma 6-ter, capoverso «Art. 20», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il silenzio assenso non si applica in materia edilizia e urbanistica, negli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e comunque a tutte le istanze di parte concernenti immobili sottoposti a vincolo o tutela in virtù di leggi nazionali o regionali, anche sopravvenuto. Il silenzio assenso non si applica altresì ad atti e procedimenti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, all'ambiente e alla salute, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri competenti».

3.94 (testo 2)/14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, nel comma 4, dopo le parole: «non si applicano», aggiungere le seguenti: «in materia urbanistica, edilizia e di produzione dell'energia, e non si applicano altresì».

3.94 (testo 2)/15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, nel comma 4, sostituire le parole: «agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli» con le seguenti: «ai beni ambientali, paesaggistici e culturali tutelati, nonché ai beni ed immobili collocati nell'ambito delle zone penetrate come omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, agli atti».

3.94 (testo 2)/16

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, dopo le parole: «agli atti», aggiungere le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni competenti in materia edilizia, urbanistica e ambientale, dalle amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, agli atti imposti dalla normativa comunitaria nonché a tutti gli atti o».

3.94 (testo 2)/17

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, dopo le parole: «agli e procedimenti», aggiungere le seguenti: «che non sono di competenza delle amministrazioni statali nonché agli atti o procedimenti».

3.94 (testo 2)/18

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, sostituire le parole da: «e procedimenti» fino a «amministrativi formali» con le seguenti: «rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria».

3.94 (testo 2)/19

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20», comma 4, sostituire le parole: «finalizzati alla tutela del patrimonio cultu-

rale e paesaggistico e dell'ambiente» con le seguenti: «riguardanti l'ambiente ed il patrimonio culturale e paesaggistico».

3.94 (testo 2)/20

ZANDA, GIARETTA, DETTORI

Al comma 6-ter, al comma 4 dell'art. 20, ivi sostituito, dopo le parole: «alla pubblica sicurezza e alla immigrazione», inserire le seguenti: «alla giustizia, alla salute e alla pubblica incolumità».

3.94 (testo 2)/21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il silenzio assenso non si applica ai beni ambientali, paesaggistici e culturali tutelari nonché ai beni ed immobili collocati nell'ambito delle zone perimetrate come omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

3.94 (testo 2)/22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-ter, capoverso «Art. 20.», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti per i quali è esclusa l'applicazione della DIA ai sensi dell'articolo 19».

3.94 (testo 2)/23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-quinquies.

3.94 (testo 2)/24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-quinquies, sopprimere le parole da: «se non modificate» fino alla fine del comma».

3.94 (testo 2)/25

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-sexies, sopprimere le parole da: «ferma restando» fino alla fine del comma.

3.94 (testo 2)/26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-septies.

3.94 (testo 2)/27

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-septies, sostituire le parole: «centottanta giorni dalla data» con le seguenti: «venti giorni dalla data».

3.94 (testo 2)/28

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), comma 6-septies, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «con esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, alla tutela della salute

e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché atti imposti dalla normativa comunitaria».

3.94 (testo 2)/29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-opties.

3.94 (testo 2)/30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere il comma 6-decies.

3.94 (testo 2)/31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-decies, sopprimere la parola: «esclusiva».

3.94 (testo 2)/32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), nel comma 6-decies, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente ai casi di nullità degli atti amministrativi».

3.94 (testo 2)/33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere i commi 6-duodecies, 6-terdecies e 6-quaterdecies».

3.94 (testo 2)/34

ZANDA, GIARETTA, DETTORI

All'emendamento 3.94 (testo 2), sopprimere i commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies.

3.94 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusione del procedimento*) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o cer-

tificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».

6-*ter*. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 20. - (*Silenzio assenso*) – 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*».

6-*quater*. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quinquies*. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2,

comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis* del presente articolo.

6-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-*septies*. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo.

6-*octies*. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione precedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione, precedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».

6-*nonies*. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, e aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.».

6-*decies*. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

6-*undecies*. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».

6-*duodecies*. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra profes-

sori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.

6- *terdecies*. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-*duodecies* è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-*quaterdecies*, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6- *quaterdecies*. Per l'attuazione dei commi 6-*duodecies* e 6-*terdecies* è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.94

IL RELATORE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (*Conclusioni del procedimento*). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria

competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

4. Nei casi in cui leggi e regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestanti in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti".

6-*ter*. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (*Silenzio assenso*). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies*.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministra-

zione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-*bis*".

6-*quater*. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quinquies*. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*bis*, del presente articolo.

6-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

6-*septies*. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-*ter* del presente articolo.

6-*octies*. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

6-*nonies*. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".

6-*decies*. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie relative

all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

6-undecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica.

6-duodecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma *6-undecies* è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma *6-terdecies*, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.

6-terdecies. Per l'attuazione dei commi *6-undecies* e *6-duodecies* è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo 8.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5.

5.2

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

5.3

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI, STANISCI

Sopprimere i commi da 1 a 3.

5.4

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «per effetto della» con le seguenti: «per effetto delle».

Al comma 7, nel terzo periodo, sostituire le parole: «ovvero con il sindaco» con le seguenti: «ovvero il sindaco».

Al comma 11, sostituire le parole: «delle normativa» con le seguenti: «della normativa».

Al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: «articoli 118, 119 e 120 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

5.5

Nocco

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5.6

Nocco, LAURO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5.7

Nocco

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo 0,5% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all'estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

5.8

Nocco

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Lo 0,3% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all'estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

5.9

Nocco

All'articolo 5, alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:
«Lo 0,1% delle risorse di cui al presente comma, viene utilizzato dalla Tav spa per pubblicizzare all'estero i sistemi tecnologici infrastrutturali nazionali, secondo gli indirizzi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

5.10

ZANDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiale e immateriali in grado di accrescere la competitività dei territori».

5.11

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la parola: «consentano» aggiungere le seguenti:
«il miglioramento della qualità ambientale dell'aria e la riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani, il riequilibrio modale, nonché».

5.12

Nocco, FASOLINO, GIULIANO

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da inserire in apposito programma regionale,».

5.13

ZANDA

Al comma 3, sopprimere le parole da: «dai Ministeri» fino alla fine del comma.

5.14

ZANDA

Al comma 3, sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «degli enti locali».

5.15

ZANDA

Al comma 3, dopo le parole: «intese raggiunte» aggiungere le seguenti: «in sede di Conferenza Unificata».

5.16

D'ANDREA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse disponibili dovrà essere impiegata per finanziare piani concernenti aree ubicate nel Mezzogiorno, destinando almeno un terzo delle risorse medesime per la realizzazione di piani di intervento relativi ad aree urbane classificate quale Patrimonio Mondiale dell'Umanità».

5.17

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

5.18

CICCANTI

Al comma 4, dopo le parole: «con modalità di project financing» inserire le seguenti: «e garantendo all'investimento una redditività netta non inferiore al 4,5 per cento».

5.19

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104».

5.20

ZANDA

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104».

5.21

ZANDA, TREU

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 449 dell'articolo 1 della legge dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

5.22

TREU, ZANDA

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «A salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti previdenziali pubblici e a tutela dei livelli di copertura delle prestazioni erogate agli iscritti, gli in-

vestimenti immobiliari di cui al presente comma devono essere svolti in modo da assicurare a ciascuno dei predetti enti:

a) un coinvolgimento dell'ente esclusivamente a titolo di finanziatore dell'investimento, a fronte di adeguate e dirette garanzie dei finanziamenti erogati;

b) l'accesso agli investimenti attraverso gli strumenti tipici del mercato mobiliare;

c) un rendimento idoneo a garantire l'equilibrio finanziario nell'ambito del vigente sistema di finanziamento delle prestazioni, ovvero ad impedire l'incremento degli eventuali *deficit* attuariali;

d) ferme restando le garanzie di cui alla lettera c), la facoltà di destinare i rendimenti ad ulteriori investimenti mobiliari».

5.23

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 13.

5.24

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche.».

5.25

ZANDA

Al comma 5, sopprimere le parole: «non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche.».

5.26

CICOLANI, NOCCO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

5.27

CICOLANI, NOCCO

Al comma 5, dopo le parole: «delle concessioni autostradali già assentite,» aggiungere le seguenti: «anche se già».

5.28

CICOLANI, NOCCO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del predetto decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e successive modificazioni».

5.29

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI

Sopprimere i commi da 7 a 13.

5.30

PEDRAZZINI

Sopprimere i commi 7, 8, 11 e 13.

5.31

CICOLANI, NOCCO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Per le opere di cui al comma 5, si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei commissari straordinari eventualmente già nominati».

5.32

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

5.33

ZANDA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

5.34

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Costituiscono cause di incompatibilità assolute preclusive della nomina a Commissario straordinario:

a) l'espletamento anche in passato di altre funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente alle opere ed ai lavori di cui al precedente comma 5;

b) la partecipazione ad organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo sulle opere e sui lavori di cui al precedente comma 5».

5.35

CICOLANI, NOCCO

*Sopprimere il comma 9.***5.36**

SPECCHIA

*Sopprimere il comma 10.***5.37**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 10.***5.37/a**

STIFFONI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 10.

5.38

STANISCI, CADDEO

Sopprimere il comma 10.

5.39

CICCANTI, TAROLLI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».

5.40

IL RELATORE

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001 n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle Attività produttive provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario «ad acta» per gli adempimenti di competenza».

5.41

STANISCI, CADDEO

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per gli impianti di rigassificazione già autorizzati, qualora il parere reso in sede di conferenza di servizi dai rappresentanti della Regione, Provincia e Comune, sia difforme dai successivi pareri espressi anche da uno solo dei rispettivi Consigli, il Ministero delle Attività Produttive sospende ogni decisione finale o eventuale provvedimento definitivo emesso e riavvia un nuovo procedimento».

5.42

STANISCI, CADDEO

Al comma 10, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli impianti di rigassificazione autorizzati sulla base del nulla osta alla prosecuzione del procedimento rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di cui alla richiamata legge 24 novembre 2000, n. 340, dovranno comunque essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per l'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale».

5.43

SPECCHIA

Al comma 10 aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali possono proporre, attraverso una apposita Conferenza di servizi, una diversa localizzazione, più compatibile con gli obiettivi di sviluppo del territorio di propria competenza dei terminali di rigassificazione».

5.44

CICOLANI, NOCCO

Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, il Commissario acquisisce il parere delle competenti amministrazioni, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Commissario procede comunque nella esecuzione dell'opera. Qualora rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere siano tali da non

consentire il rispetto dei tempi per la realizzazione completa dell'opera e da determinare un grave pericolo per l'economia e per la sicurezza e incolumità pubbliche, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può deliberare lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, conferendo al Commissario i relativi poteri, sentita la Regione o le Regioni interessate. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati».

5.45

CICOLANI, NOCCO

Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

«12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al terzo migliore offerente in sede di gara.

12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente – ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, e successive modificazioni.

12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del

completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-*quater*».

5.46

CAVALLARO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al fine di rimuovere gli squilibri sociali ed economici e di promuovere lo sviluppo competitivo nei territori montani, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, con lo scopo di finanziare, attraverso gli interventi delle Comunità montane e dei Comuni montani, opere strutturali e infrastrutturali volte ad agevolare la realizzazione di investimenti produttivi e a favorire la crescita della rete imprenditoriale locale».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 250, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5.47

CAMBURSANO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis*. Al fine di completare la realizzazione degli interventi per i giochi Olimpici invernali "Torino 2006", all'articolo 7-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "80 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "160 milioni di euro"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

5.48

LONGHI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la spesa di

5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005 a favore dei soggetti competenti e a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato del corrispondente importo annuo per quindici anni a decorrere dall'anno 2005».

5.49

RIPAMONTI

Al comma 14, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448,» aggiungere le seguenti: «nonchè, per la bonifica e il risanamento ambientale dell'area del polo chimico di Pioltello-Rodano,» indi, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;».

5.50

DONATI

Al comma 14, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448,» aggiungere le seguenti: «nonchè, per la bonifica e il risanamento ambientale dell'area del polo chimico di Mantova, con particolare riferimento al risanamento dei laghi», indi sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "fondo speciale" di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero;».

5.51

IL GOVERNO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'ANAS Spa, con versamento diretto, un canone annuo, aggiuntivo a quello già previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell'uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone di concessione».

5.52

NOCCO, FASOLINO, GENTILE

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

15-ter. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente norma secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività».

5.53

IL RELATORE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 11 maggio 1999, n. 140 sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni.»

5.54

IL RELATORE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'Articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato».

5.55

FASOLINO, NOCCO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è soppresso».

5.56

NOCO, FERRARA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. È assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, di 17 milioni di euro per l'anno 2007 e di 13 milioni per l'anno 2008 alla società di cui al comma 1 dell'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2006, 17 milioni di euro per l'anno 2007 e 13 milioni per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro.».

5.57

Nocco

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 1 comma 69 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sostituire le parole: "Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5 termina entro il 31 dicembre 2007," con le seguenti parole: "Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, commi 5 e 7 termina il 31 dicembre 2007, ". Dopo le parole: "qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse." aggiungere le seguenti parole: "Il periodo transitorio è ulteriormente incrementato, qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), dell'articolo 15 comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164." Dopo le parole "È abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000" sono inserite le parole: ", fatti salvi gli incrementi del periodo transitorio previsti nel citato articolo 15 comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che vengono sommati tra loro, qualora le condizioni per l'incremento siano maturate prima dell'entrata in vigore della presente legge."».

5.58

PONTONE, GRILLOTTI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 si applicano al biodiesel (codice NC 3821 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accise nei limiti di un contingente annuo di 400.000 tonnellate.

16-ter. Con i criteri di cui all'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, i quantitativi di biodiesel non assegnati nel programma precedente e fino al 31 dicembre 2004 possono essere ripartiti nel corso dell'anno 2005.».

5.59

Nocco

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«16-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sopprimere le parole "su richiesta del produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato" e sostituirle con le parole: "dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.".

16-ter. All'articolo 13 comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sopprimere le parole: "è ritirata dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato" e sostituirle con le parole: "è ritirata dalla società Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.".

16-quater. All'articolo 1 comma 41, della legge 23 agosto 2004 n. 239 sopprimere le parole: "Previa richiesta del produttore", sopprimere inoltre le parole "o dall'impresa distributrice rispettivamente se prodotta da impianti collegati alla rete di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione"».

5.60

STANISCI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di incentivare la mobilità lavorativa, gli alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, per i quali i prefetti non abbiano potuto procedere all'assegnazione ai dipendenti della Amministrazioni dello Stato aventi i requisiti, sono destinati prioritariamente a soggetti con esigenze abitative connesse a mobilità lavorativa territoriale.

16-ter. Per le finalità di cui al primo comma sono ammessi a finanziamento i programmi di cui agli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché quelli utilmente collocati in graduatoria, a seguito del bando di cui al decreto ministeriale Ministero dei lavori pubblici 17 gennaio 1992, per i quali sia ratificato l'accordo di programma entro i termini previsti dall'articolo 19-quinquies del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306.

16-quater. I programmi di cui al comma 16-ter potranno essere rilocalizzati anche in altra regione secondo quanto previsto dal comma 150, articolo 4, della legge 24 dicembre 2004, n. 350. Il finanziamento degli stessi potrà avvenire entro i limiti delle disponibilità, in ordine cronologico rispetto alla data di ratifica dell'accordo di programma. Ai fini della localizzazione il parere del prefetto territorialmente competente viene sostituito dall'assenso espresso dalla Regione in sede di accordo di programma.

16-quinquies. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 per i quali non sia stato ancora aggiudicato l'appalto, fermo restando il finanziamento a suo tempo concesso si applicano i limiti di costo di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. In tal caso si può procedere ad una riduzione del numero di alloggi da realizzare o in alternativa il concessionario del programma può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale.

16-sexies. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 16-quinquies sono destinati alle finalità di cui al comma 16-bis e possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari o enti comunque denominati, a prezzi non superiori ai valori di costo di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 del Ministro dei lavori pubblici come aggiornati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto. Nel caso in cui gli alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione e con le

modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.».

5.61

Nocco

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

16-ter. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 16-bis, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati;

e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

16-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 16-quinquies. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

16-quinquies. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee guida di cui al comma 16-quater, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di

preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 16-*nonies*.

16-*sexies*. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 16-*ter*, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

- a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;
- b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana;
- c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
- d) costituzione delle società di cui al comma 16-*nonies*.

16-*septies*. Ai piani, trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva, e assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 16-*quater*.

16-*octies*. I comuni, individuati ai sensi del comma 16-*quinquies*, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura l'istruttoria per l'invio al CIPE.

16-*nonies*. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16-*decies*. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

16-*undecies*. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

16-*duodecies*. Agli oneri derivanti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziare annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

16-*terdecies*. Se e dal momento in cui la Regione siciliana e la regione Calabria esprimono la loro intesa al riguardo, risulta individuato come ambito di area vasta strategica e di preminente interesse nazionale, rispondente alle previsioni del comma 1, il territorio delle province di Messina e di Reggio Calabria. In esso gli interventi disciplinati dal presente articolo devono rispondere anche allo specifico scopo di adeguare le infrastrutture e gli assetti urbani in essere alle esigenze e alle opportunità inerenti alla realizzazione ed al funzionamento del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. All'interno di tale ambito risultano altresì contestualmente individuate come altrettante, distinte aree urbane ai sensi del citato comma 16-*bis*, le circoscrizioni territoriali dei comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S. Giovanni e Campo Calabro».

5.62

PROVERA, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*.

(Ammodernamento settore autotrasporto)

1. Al fine di agevolare il processo di riforma del settore dell'autotrasporto di merci, favorendo la riqualificazione del sistema imprenditoriale mediante la crescita dimensionale delle imprese, in modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento, un piano di interventi finanziari per la realizzazione delle seguenti linee di azioni:

- a) incentivazione dell'esodo delle imprese monoveicolari;
- b) iniziative per l'ammodernamento delle imprese, ivi inclusa la formazione del personale dipendente;
- c) sostegno di forme di aggregazione imprenditoriale.

2. I contributi erogabili alle imprese, nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, non superano la somma di 100.000 euro in tre anni per impresa.

16-ter.

(Viabilità Valtellina)

1. Per la realizzazione delle opere di interesse strategico nazionale denominate accessibilità della Valtellina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, gli interventi finanziari occorrenti, nel limite di spesa di 110 milioni di euro.

16-quater.

(Istituzione Fondo per autotrasporto e messa in sicurezza viabilità)

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1-bis e 1-ter, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo denominato "Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali".

2. Il Fondo è costituito con la dotazione iniziale della somma di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, rivenienti dalle risorse non impiegate per la concessione dei benefici previsti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modifiche e integrazioni. Le predette risorse sono quelle derivanti dalle quote annuali dei limiti di impegno quindicennale, gravanti sul capitolo 8178 del medesimo stato di previsione della spesa, eccedenti gli oneri relativi alla Convenzione di cui all'articolo 10 della legge suindicata, nonché dai fondi non utilizzati dagli istituti bancari firmatari della medesima Convenzione per l'erogazione dei predetti benefici.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.63

MONTI, FRANCO Paolo

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 12 della legge 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Quanto previsto al comma precedente non si applica alle attività commerciali legate alla Grande distribuzione organizzata (GDO),

alle quali viene concessa una sola deroga mensile all'obbligo di chiusura domenicale e festiva».

5.0.1

CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art 5-bis.

1. Le risorse di cui all'articolo 2-bis, della legge 31 marzo 2005, n. 43, finalizzate alla realizzazione di interventi per la promozione dello sviluppo economico, sono utilizzate, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2005, a 10 milioni di euro per l'anno 2006 e a 20 milioni di euro per l'anno 2007, per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica nazionale di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83».

5.0.2

CADDEO, PASQUINI, CHIUSOLI, MACONI, VERALDI, STANISCI, BATTAFARANO, DETTORI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi nei porti specializzati nel transhipment di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari)

1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma 1, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci;

b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie;

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

5.0.3

PASQUINI, CADDEO, BRUTTI PAOLO, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, MONTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi straordinari per lo sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di promuovere gli interventi relativi allo sviluppo dell'intermodalità nel trasporto merci autorizzata, dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ulteriore spesa di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per il finanziamento di investimenti finalizzati a:

a) trasformare gli interporti esistenti in nodi di una rete integrata, funzionale allo sviluppo dei distretti industriali e all'effettivo utilizzo delle diverse modalità di trasporto combinato da parte delle imprese;

b) adeguare le infrastrutture della rete degli interporti esistenti e completare la rete degli interporti nel mezzogiorno;

c) supportare lo sviluppo di compagnie miste di trasporto che realizzino collegamenti economici sull'asse Nord-Sud;

d) dotare le strutture esistenti di nuove tecnologie, hardware e software, dedicate ai servizi di logistica avanzata, ivi compresi quelli necessari alla tracciabilità e alla sicurezza;

e) sostenere le attività di formazione di nuove figure professionali operative negli interporti esistenti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato:

Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

h) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600;

i) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

j) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

k) articoli 5 e II-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

l) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

m) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

n) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

5.0.4

NOCCO, LAURO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al comma 7, le parole: "in cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in sette anni".

2. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239 al quarto periodo, la parola: "entro" è abrogata e alla fine dello stesso periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere a, b, c del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere a, b, c del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

5.0.5

CICCANTI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondi immobiliari)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria"».

5.0.6

Nocco

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondi immobiliari)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 470, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria"».

5.0.7

Nocco

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e le norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 16 dello stesso decreto, relative alle forme di gestione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, alle procedure di affidamento delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e alla durata delle medesime concernono la tutela della concorrenza e costituiscono principi fondamentali della materia. Lo Stato provvede alle modifiche e agli adeguamenti necessari per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari.

2. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma *5-bis*: "Nel caso in cui alla procedura di gara per l'affidamento della gestione delle grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico prendano parte imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici concedenti, la definizione del bando di gara, la gestione delle procedure di gara con le relative valutazioni e la successiva aggiudicazione delle concessioni sono affidate ad una commissione di gara i cui membri devono dare piena garanzia di terzietà e di imparzialità e sono nominati due dall'ente pubblico concedente, due dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e uno, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale Superiore delle acque."».

5.0.8

NOCCO, FERRARA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Tariffazione e regime dei contributi pubblici
nel settore del controllo del traffico aereo)*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, emana un decreto che individua gli aeroporti nei quali, nel corso del 2004, si è sviluppato singolarmente un traffico di unità di servizio superiore allo 0,20 per cento del totale delle unità di servizio

fornite da Enav, per i quali la società provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo. In relazione ai restanti aeroporti Enav, entro 180 giorni dall'emanazione del suddetto decreto, stipula contratti di programma con i rispettivi gestori per la fornitura dei servizi del controllo del traffico che prevedano la copertura dei costi, inclusa un'equa remunerazione del capitale impiegato.

2. Ogni tre anni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un decreto che ridefinisce, sulla base del medesimo criterio di cui al precedente comma 1, gli aeroporti per i quali Enav provvede alla gestione dei servizi del controllo del traffico aereo.

3. A partire dall'anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione (tariffa CUT), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificata secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui al comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665.

4. A partire dall'anno 2005 il coefficiente unitario di tassazione di terminale (tariffa CTT), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1989, n. 160, è quantificato secondo parametri e criteri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.

5. Sono a carico dello Stato i costi, quantificati secondo parametri e criteri di efficientamento indicati nel contratto di servizio di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, relativi ai servizi di terminale negli aeroporti di competenza Enav, di cui al precedente comma 1, nei quali si sviluppa singolarmente un traffico di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite da Enav, inclusi i voli esenti.

6. È abrogata la lettera *b*), comma 8, dell'articolo 5 della legge n. 160 del 5 maggio 1989.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana direttive per la determinazione, a partire dall'anno 2007, delle tariffe CUT e CTT e dei contributi pubblici di cui al precedente comma 5.

8. Al comma 1, articolo 4 della legge n. 575 del 20 dicembre 1995 è soppresso il periodo: "Sono comunque esonerati dal pagamento delle tariffe di rotta gli aeromobili di Stato"»

5.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivazione della logistica)

1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.

2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.

3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.

4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche».

5.0.10

GRILLOTTI, NOCCO, FASOLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente.

«Art 5-bis.

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente)

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, essenziali per lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 31 dicembre 2005 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività, e siano pienamente operative sul complesso del territorio dell'ambito territoriale ottimale.

3. Per le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'Autorità medesima, sono destinate ad iniziative per la salvaguardia della sicurezza delle forniture di energia elettrica e di gas naturale e per la promozione dell'uso efficiente dell'energia, nonché ad iniziative finalizzate ad estendere l'utilizzo del GPL e del metano per autotrazione, per la promozione di interventi diretti a ridurre i consumi energetici nelle piccole e medie imprese attraverso innovazioni nei processi produttivi, ed a promuovere la sostituzione accelerata degli elettrodomestici e dei condizionatori d'aria e dei generatori di calore per uso domestico con unità a maggiore efficienza ener-

getica. Tali entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

5. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e il prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere *a)* e *b)*, della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004.

6. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, e una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere *a)* e *b)*, della citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04.

7. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non di differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 6, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente, verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

8. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

9. Le direttive, delibere o disposizioni comulque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 5 a 8.

10. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di

inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

11. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli standard normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzioni ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

12. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

13. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, dalla legge 5 marzo 1963, Il. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, ed, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale, nel rispetto della normativa in materia di procedura ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, di una società per azioni già esistente controllata direttamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

14. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 13, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

15. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ", attraverso il finanziamento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori".

16. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 15.

17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "interesse pubblico".

Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente:

"1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

5.0.11

ZANDA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Promozione dell'uso efficiente dell'energia)

1. Le maggiori entrate rispetto alla media di quelle riscosse negli anni 2003 e 2004, derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 14 novembre 1995, n. 481, ed attestate dall'autorità medesima sono destinate a Comuni e Province per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico. Tali entrate sono rassegnate

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua annualmente le iniziative di destinazione, sentite le competenti commissioni parlamentari, previo parere della Conferenza Stato Città Autonomie locali».

5.0.12

FASOLINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione annua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l'indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di fi-

nanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;

- e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;
- f) il periodo di durata delle convenzioni stesse.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall'anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera d). La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all'interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. Le sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe saranno prese in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera d) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Cia-

scun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l'inizio del quadriennio. e autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s'intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

- a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole: "partecipata in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte».

5.0.13

ZANDA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure per lo sviluppo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione del servizio idrico integrato, il CIPE, in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscersi per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai Comuni e alle Province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il CIPE, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e tutela del territorio, sentita la Con-

ferenza unificata, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale di cui al comma 1, le cui gestioni risultino affidate entro il 30 giugno 2006».

5.0.14

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Investimenti per il risanamento e lo sviluppo del settore del trasporto pubblico locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengano stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di pregialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse derivanti dall'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

5.0.15

MONTINO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di affidamento e gestione di opere strategiche di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis – (*Divieto di accorpamento artificioso degli appalti*). – 1. È fatto divieto al soggetto aggiudicatore di accorpare artificiosamente opere e interventi che per 1. loro autonoma funzionalità, possono essere oggetto di singola gara di appalto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

2. Ai fini dell'accorpamento di lavori in un unico lotto si deve tenere conto dei contesti territoriali sui quali il soggetto aggiudicatario dell'appalto dei lavori deve operare nonché della compatibilità delle tipologie dei diversi lavori oggetto dell'appalto. In particolare, l'unitarietà strategica degli interventi deve essere giustificata dalla convenienza di accorparli in un unico appalto a fronte di altre soluzioni industriali possibili e parimenti coerenti con la natura strategica degli interventi stessi, e deve essere dimostrato che l'attuazione dei lavori appaltanti, anche se eterogenei e relativi a contesti geografici, urbanistici e architettonici variegati ed irriducibili, risulta più vantaggiosa se posta a carico di un'unica procedura".

2. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

"7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero mediante affidamento a terzi soggetti. Il contraente generale che intende eseguire i lavori direttamente è obbligato ad affidare a imprese terze associate, anche prive della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara, una percentuale minima del 20 per cento dei lavori oggetto della concessione. Il contraente generale è, altresì, obbligato ad affidare i lavori alle sole imprese terze associate indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote di lavori da eseguire. L'elenco delle imprese terze associate deve essere allegato all'offerta a pena di inammissibilità della stessa. Ai fini del presente articolo non sono considerate imprese associate terze le imprese che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sono, direttamente o indirettamente, controllate o collegate al contraente generale".

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. I rapporti tra il contraente generale e le imprese associate sono rapporti di diritto privato ai quali sono applicabili la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e i relativi regolamenti di attuazione.

7-ter. Il contraente generale deve praticare per i lavori gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione.

7-quater. L'ente aggiudicatore provvede a corrispondere direttamente alle imprese associate terze l'importo dei lavori eseguiti. A tale fine, il contraente generale comunica all'ente aggiudicatore la parte dei lavori eseguiti dalle imprese associate con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento".

4. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. – (*Controversie tra contraente generale e imprese esecutrici*). – Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti che insorgono tra contraente generale ed esecutori sono demandate ad un arbitrato rituale di diritto. Al procedimento arbitrale si applicano le disposizioni del codice di procedura civile vigenti in materia"».

5.0.16

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributi per investimenti in infrastrutture nazionali ed internazionali di approvvigionamento di gas naturale)

1. Con riferimento agli stanziamenti previsti dall'art. 27. – (*Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale*) della legge n. 273/2002, ripartiti con Delibera del CIPE del 29 settembre 2003 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, tali stanziamenti confluiscono in un apposito fondo presso il Ministero delle Attività Produttive.

2. Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti sono fissate, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della presente legge, con decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. I contributi di cui all'art. 27 della legge 273/2002 possono essere concessi per la realizzazione di infrastrutture di importazione di gas dall'estero, ivi comprese le opere di interconnessione con la rete nazionale, nonché per investimenti relativi a campi di stoccaggio sul territorio nazionale.

4. Sono eleggibili a ricevere tali contributi gli investimenti avviati a partire dal 2004, nonché quelli avviati negli anni 2005, 2006 e 2007 e conclusi entro il 2010».

5.0.17

Nocco

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Contributi per investimenti in infrastrutture nazionali ed internazionali di approvvigionamento di gas naturale)

1. Con riferimento agli stanziamenti previsti dall'art. 27. – (*Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale*) della Legge n. 273/2002, ripartiti con Delibera del CIPE del 29 settembre 2003, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della presente Legge, tali stanziamenti confluiscono in un apposito fondo presso il Ministero delle Attività Produttive.

2. Le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti sono fissate, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 8 della presente Legge, con Decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.

3. I contributi di cui all'art. 27 della Legge 273/2002 possono essere concessi per la realizzazione di infrastrutture di importazione di gas dall'estero, ivi comprese le opere di interconnessione con la rete nazionale, nonché per investimenti relativi a campi di stoccaggio sul territorio nazionale.

4. Sono eleggibili a ricevere tali contributi gli investimenti avviati a partire dal 2004, nonché quelli avviati negli anni 2005, 2006 e 2007 e conclusi entro il 2010».

5.0.18

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della procedura per l'inserimento dei progetti relativi alle infrastrutture energetiche nel programma sottoposto ad approvazione del CIPE ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190)

1. Alla fine dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 aggiungere i seguenti periodi: «L'approvazione dei progetti delle infrastrutture lineari energetiche deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione del progetto e comporta l'automatico aggiornamento del programma CIPE. Con riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, l'approvazione dei progetti deve tener conto delle priorità definite dalla Comunità europea nell'ambito del programma comunitario TEN (Trans European Network Energy)».

5.0.19

Nocco

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Semplificazione della procedura per l'inserimento dei progetti relativi alle infrastrutture energetiche nel programma sottoposto ad approvazione del CIPE ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190)

1. Alla fine dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 aggiungere i seguenti periodi: «L'approvazione dei progetti delle infrastrutture lineari energetiche deve avvenire entro 4 mesi dalla presentazione del progetto e comporta l'automatico aggiornamento del programma CIPE. Con riferimento alle infrastrutture lineari energetiche, l'approvazione dei progetti deve tener conto delle priorità definite dalla Comunità europea nell'ambito del programma comunitario TEN (Trans European Network Energy)».

5.0.20

CICOLANI, NOCCO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Il comma 1-*bis* dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136 e modificato dall'art. 6 della legge 27 luglio 2004 n. 186, è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiede al Presidente della Giunta regionale di indicare una nuova terna. Ove il Presidente della Giunta regionale non provveda alla indicazione entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero non si raggiunga l'intesa nell'ambito della nuova terna, il Ministro chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri perché provveda alla nomina con deliberazione motivata».

5.0.21

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 2 dell'art. 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente:

"2. I cartelli e gli altri mezzi di comunicazione installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali, ad eccezione delle insegne di esercizio nonché quelle legate alla pubblica utilità che possono inderogabilmente raggiungere la superficie massima di due metri quadri"».

5.0.22

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci nel periodo 2005-2008, è concesso un indennizzo al gestore dell'infrastruttura nazionale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 188/03, per riduzioni equivalenti dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura a favore delle imprese ferroviarie di merci, per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro».

5.0.23

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 422/97, così come modificato dal decreto legislativo 400/99, le risorse di cui al DPCM del 16 novembre 2000 «Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale» e le risorse per servizi ferroviari regionali e locali, forniti ai sensi del Reg. 1191/69 CE e del decreto legislativo 422/97 nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, sono rivalutate, a partire dall'esercizio 2005, per il periodo 1997-2005, per un importo complessivo di 100 milioni di euro».

5.0.24

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le imprese ferroviarie sono libere di disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati *standard* qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell'ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza ai sensi della legge, e stabilirne la tariffazione, previa comunicazione al Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica a:

a) gli altri servizi a media e lunga percorrenza;

b) i servizi di trasporto regionale e locale forniti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, e del Regolamento 1191/69/CEE del 26 giugno 1969 e successive modificazioni.

3. Per il periodo 2006-2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi di cui alla lettera a) del comma 2, sulla base di un metodo tipo "*price cap*" di cui definisce i criteri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del tasso di inflazione, dell'aumento della produttività, all'interno del periodo regolatorio. Gli aumenti avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

4. Per l'anno 2005, la società Trenitalia Spa applica ai servizi di cui alla lettera a) del comma 2 gli incrementi tariffari di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 267 del 16 novembre 2001.

5. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al DPCM 30/12/98, le imprese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di *performance* del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto».

5.0.25

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 139, 23 maggio 1997, n. 135, 18 giugno 1998, n. 194 e 1° agosto 2002 n. 166 e successive modificazioni ed integrazioni, le disponibilità di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono integrate dall'anno 2005 di 32,3 milioni di euro sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il successivo trasferimento all'ENAC, quale ente attuatore».

5.0.26

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 238 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è sostituito dal seguente:

"1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Le predette maggiori entrate sono rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate, quanto a 16,5 milioni di euro, alla copertura delle spese di funzionamento della struttura tecnica di missione, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e quanto a 7,5 milioni di euro, all'avvio di un processo di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alle politiche del personale e alla promozione e sviluppo delle professionalità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'assegnazione, in

termini di competenza e di cassa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti degli stanziamenti di cui al presente comma"».

5.0.27

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 43 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter, in principio, dopo le parole: "Sono istituiti" sono inserite le parole: "di norma";

b) al comma 2-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Il Direttore del Settore infrastrutture del S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.";

c) al comma 2-quinquies sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "I Settori trasporti dei S.I.I.T., per la peculiarità delle funzioni svolte, operano sulla base di programmi, indirizzi e direttive del Dipartimento per i trasporti terrestri.".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4 la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci";

b) all'articolo 9, comma 1 la parola "nove" è sostituita dalla parola "dieci";

c) all'articolo 9, comma 1, il punto 6) è sostituito dal seguente: 6) "SIIT Lazio-Abruzzo con sede in Roma e sede coordinata in L'Aquila";

d) all'articolo 9 comma 1, dopo il punto 9) è inserito il seguente: "10) SIIT Sardegna con sede in Cagliari";

e) all'articolo 9, comma 3, in principio, sono inserite le parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 43, comma 2-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,";

f) all'articolo 9, il comma 5 è abrogato;

g) all'articolo 11, comma 9, le parole "dal Capo dipartimento competente in materia ai sensi dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "per il Settore trasporti dal Capo dipartimento per i trasporti terrestri e per il Settore infrastrutture dal Direttore del Settore infrastrutture del S.I.I.T. Lazio e Abruzzo. Quest'ultima svolge, altresì, funzioni di raccordo

tra i Dipartimenti ed i Settori infrastrutture dei S.I.I.T. per la definizione di programmi, indirizzi e direttive nelle attività di competenza."».

5.0.28

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'ANAS S.p.A. un canone annuo, già previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a favore dello Stato, nella misura dell'uno per cento, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di competenza de concessionari medesimi. A decorrere dalla stessa data sono modificate le clausole convenzionali autostradali in materia di canone e di concessione.

2. Con provvedimento del Presidente dell'ANAS S.p.A. sono stabilite le modalità di versamento del canone di cui al comma 1».

5.0.29

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Società pubbliche di progetto)

1. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, direttamente funzionali allo sviluppo economico produttivo del territorio interessato dalle opere e dai lavori, inseriti nei programmi approvati dal CIPE, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, che prevedono l'utilizzazione, per il cofinanziamento, anche di flussi di ricavi derivanti dai benefici economici assicurati al territorio medesimo, possono essere costituite, tra i soggetti attuatori e gli enti pubblici territoriali, ed altri soggetti di diritto pubblico, società pubbliche di progetto, senza fine di lucro. In tal caso, ai fini di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, previa conforme deliberazione del CIPE, può essere di-

sposta, a favore delle società pubbliche di progetto, nel limite dei quadri economici delle opere da realizzare, la garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

5.0.30

CICOLANI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che dalle proprie spese sono escluse quelle destinate ad investimenti finanziati, anche parzialmente, con trasferimenti in conto capitale a carico dello Stato, nonché quelle relative alla gestione di cassa».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a – Finanze e tesoro).

(10^a – Industria, commercio, turismo).

Martedì 19 aprile 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri*).
- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
- PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
- CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).
- MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).

- PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell'ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizioni dei professori Giuseppe De Vergottini e Nicolò Zanon.

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale. (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).
- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3368).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 14,15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (2586).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).
- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile. (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013)
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato CIRIELLI ed altri (*I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge*). – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).
- GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la prevenzione delle recidive (2784).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470).

BILANCIO (5^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 9,15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (3344).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del referente immigrazione ANCI, sindaco di Ancona, dottor Sturani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (n. 477).
 - Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480).
 - Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE. (n. 142).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
-

INDUSTRIA (10^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri recante: «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta da ENI S.p.A. nel capitale di Snam Rete Gas S.p.A.» (n. 465).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478).
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 479).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (3138).
- ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (n. 459).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliarari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312)
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in*

Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).
- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
- e della petizione n. 902 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 19 aprile 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

- BERGAMO e MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE. – Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costru-

zione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento –
fresato di conglomerato bituminoso (3188).

- Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del
falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garan-
tire la sicurezza dei voli (3334) (*Approvato dalla Camera dei de-
putati*).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 19 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei
diritti umani vigenti nella realtà internazionale: audizione di Franco
Frattoni, vicepresidente della Commissione Europea e commissario re-
sponsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Martedì 19 aprile 2005, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della
radiotelevisione. (n. 453).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 19 aprile 2005, ore 14

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

Seguito della discussione di proposte di modifica del Regolamento della Commissione.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

- I. Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai *referendum* abrogativi concernenti la legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita.
- II. Discussione di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo al *referendum* regionale previsto per il 12 giugno 2005 nella Regione Sardegna.

MATERIE DI COMPETENZA

Esame del ricorso avverso la riezione, deliberata dalla Sottocommissione permanente dell'accesso nella seduta del 16 febbraio 2005, della richiesta di accesso n. 5835.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

Martedì 19 aprile 2005, ore 10,30

Seguito della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedì 19 aprile 2005, ore 14,30

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
 - Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Martedì 19 aprile 2005, ore 14

- Audizione dell'assessore igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione Sardegna, Nerina Dirindin
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

Martedì 19 aprile 2005, ore 15,30

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della proposta di relazione intermedia sull'attività svolta.
